

Regione; Emergenza COVID De Luca "ordina" limitazioni alle attività



Napoli. Il Presidente della Regione Campania, **Vincenzo De Luca**, ha firmato l'ordinanza n.75 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Ecco la parte ordinativa del testo:

1. Con decorrenza immediata e fino al 7 Ottobre 2020, salvo ulteriori modifiche in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1.1. l'esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli;

1.2. lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nell'osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli;

1.3. a tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle ore 22,00 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei Protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22,00;

1.4. dalle ore 22,00 alle ore 06, 00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici;

1.5. resta sospesa l'attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.

1.6. è fatto divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la mascherina. Eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformità a quanto previsto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il

blocco del bus o del treno e richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine.

2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate e prorogate fino al 7 ottobre 2020 le disposizioni di cui all'Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data. Restano altresì confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.73 del 25 settembre 2020 e n.74 del 27 settembre 2020, pubblicate sul BURC nella data di adozione.

3. Si rammenta che ai sensi delle ordinanze, è fatto obbligo, tra l'altro:

- di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C;
- per i gestori di ristoranti ed altri esercizi analoghi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, della rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità al fine di metterla a disposizione dell'Autorità Sanitaria, ove richiesto;
- di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei

sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;

- ai titolari di esercizi commerciali, pubblici o aperti al pubblico, anche in deroga ai protocolli allegati alle ordinanze di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali di esercizio, e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso ai locali al chiuso alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5°C;

4. È fatta raccomandazione a tutti i soggetti appartenenti alle categorie fragili di non esporsi a rischi sanitari collegati ad eventi o situazioni climatiche e ad adottare una linea di massima prudenza nelle relazioni interpersonali.

5. È fatta raccomandazione alle Forze dell'Ordine di assicurare i necessari controlli sull'osservanza del presente provvedimento.

Scarica il testo dell'ordinanza e gli allegati 1,2 e 3 ?

Ordinanza n.75 ?? <https://bit.ly/3cGimAZ>

Allegato 1 ?? <https://bit.ly/36gUseo>

Allegato 2 ?? <https://bit.ly/3cEC28x>

Allegato 3 ?? <https://bit.ly/346qCX7>.

È stato pubblicato il chiarimento ed integrazione n. 34 del 29 settembre 2020 all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020.

Ecco nel dettaglio i contenuti puntuali del chiarimento:

1. La disposizione di cui al punto 2. dell'Ordinanza n. 75 del 29.09.2020 ("Con decorrenza dal 1° ottobre 2020, lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel limite massimo di n.20 partecipanti per ciascun evento e nell'osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1") a feste e ricevimenti, anche di matrimoni, svolti in locali pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati. Le norme precauzionali di cui ai Protocolli di settore richiamati al punto 1.1. della medesima ordinanza dovranno essere comunque osservate.

2. Con esclusivo riferimento alle feste e ricevimenti già organizzati ed in programma fino al 4 ottobre 2020, fermo restando l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali sopra citate, l'indicato limite numerico non opera ove l'evento si svolga in forma statica (con soli posti a sedere preassegnati), con esclusione di buffet. La composizione dei singoli tavoli dovrà prevedere la partecipazione di soli congiunti.

3. Il limite numerico di n.20 partecipanti previsto dall'Ordinanza non si applica alle celebrazioni religiose, per le quali sono dettate apposite disposizioni per lo svolgimento in sicurezza nel Protocollo allegato al DPCM 7 agosto 2020.

4. Il citato limite massimo di n.20 partecipanti è riferito allo svolgimento di singole feste o ricevimenti e non costituisce limitazione ai "coperti" degli esercizi di ristorazione destinati all'utenza ordinaria, che non presenta rischi di assembramenti e di multipla e prolungata interazione

personale tipica degli eventi con partecipazione di invitati.

5. Lo svolgimento di congressi, tipicamente in forma statica, non rientra nelle previsioni di sospensione di cui al punto 1.4. dell'Ordinanza.

Scarica il chiarimento ?

<https://bit.ly/3n4xn4D>.

Comunicato - 29/09/2020 - Napoli - www.cinquerighe.it